



AGENZIA PER IL TERZO SETTORE

ATTO DI INDIRIZZO

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *a*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001,
n. 329

in relazione alla configurabilità di un Trust Onlus

Approvato dalla Commissione in data 17 maggio 2011

Approvato dal Consiglio nella seduta del 25 maggio 2011



Visti:

l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che prevede la costituzione di un organismo di controllo da istituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale;

l'articolo 3, comma 191 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il quale dispone che l'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188; che lo stesso è, altresì, investito dei più ampi poteri di indirizzo, promozione ed ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore e che può formulare proposte di modifica della normativa vigente;

l'articolo 1 del D.P.C.M. 26 settembre 2000 che istituisce l'Agenzia per il terzo settore quale organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visto, in particolare:

l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 che prevede, tra le attribuzioni dell'Agenzia per il terzo settore, l'esercizio di poteri di indirizzo nell'ambito della normativa vigente, il compito di segnalare alle autorità competenti, formulando proposte di indirizzo ed interpretazione, i casi nei quali norme di legge o di regolamento determinano



distorsioni nell'attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti e la collaborazione per l'uniforme applicazione delle norme tributarie attraverso la formulazione, al Ministero

delle finanze, di proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti il regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore ed enti;

Rilevato che:

l'Italia ha ratificato con la legge 364 del 16 ottobre 1989 la Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985;

l'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 74, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), include il trust tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES);

sono pervenute a questa Agenzia richieste di parere circa la possibilità per una Trust di acquisire al qualifica di Onlus ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 ;

tutto quanto premesso

l'Agenzia per il terzo settore ritiene opportuno adottare il seguente Atto di Indirizzo:



LA CONFIGURABILITÀ DI UN TRUST ONLUS

1. L'istituto del trust in Italia

L'istituto del trust, sebbene largamente diffuso nella prassi interna, non trova nel nostro ordinamento una disciplina organica.

In merito quindi al riconoscimento dell'istituto in esame ed ai suoi profili civilistici si deve richiamare la Legge n. 364 del 16 ottobre 1989, di ratifica della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985.

Ai sensi della citata Convenzione per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente (*settlor*), con atto tra vivi o *mortis causa*, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

Gli elementi essenziali del trust individuati dalla norma richiamata sono:

- a. i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del *trustee*;
- b. i beni in trust sono intestati al *trustee* o ad un altro soggetto per conto del *trustee*;
- c. il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al *trustee*.

L'Italia riconosce i trust che abbiano gli elementi essenziali sopra riportati e per effetto di tale riconoscimento, i beni in trust restano distinti dal patrimonio personale del *trustee* che, a sua volta, acquista la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio, di comparire in qualità di *trustee* davanti a notai o altri rappresentanti di pubbliche istituzioni.

La convenzione de L'Aja non dispone sul trattamento fiscale del trust, il quale rientra nelle competenze dei singoli Stati (art. 19).

2. Il trust come soggetto passivo di imposta

In merito alla disciplina fiscale del trust, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 74-76 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento tributario nazionale disposizioni in materia.



In particolare il comma 74, modificando l'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.), include tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES):

- a. i trust residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- b. i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
- c. i trust non residenti nel territorio dello Stato;

Ai fini dell'imposizione dei redditi la norma richiamata distingue due tipologie di trust:

- ✓ i cd. trust trasparenti con beneficiari individuati, a cui sono imputati in ogni caso i redditi conseguiti dal trust in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali;
- ✓ i cd. trust opachi senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono attribuiti al trust medesimo.

Al riguardo l'Amministrazione Finanziaria¹ ha rilevato la possibilità che un trust possa essere al contempo opaco e trasparente. In tal caso dopo aver determinato il reddito del trust, il *trustee* indicherà la parte di esso attribuito al trust - sulla quale il trust stesso assolverà l'IRES - nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari - su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito.

3. Il trust Onlus

L'esplicito riconoscimento da parte del Legislatore² dell'autonoma soggettività tributaria del trust costituisce un importante presupposto per valutare se il medesimo possa acquisire la qualifica di Onlus ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Tale qualifica, infatti, avendo rilievo sul piano fiscale non può che riferirsi innanzitutto ad un autonomo soggetto passivo di imposta.

L'art. 10 citato, nell'elencare i soggetti che possono essere Onlus, dopo aver richiamato le figure giuridiche disciplinate dal codice civile ossia associazioni, fondazioni e comitati menziona in via generale e residuale "gli altri enti di carattere privato".

¹ Circolare 48/E del 6 agosto 2007

² Prima dell'intervento attuato con la finanziaria 2007, l'Amministrazione Finanziaria aveva fornito alcune sommarie indicazioni in merito al trattamento fiscale dei trust (Circ. 30 dicembre 2005, n. 55/E e Ris. 17 gennaio 2003, n. 8/E)



In tale ultima categoria si ritiene possa essere ricompreso il trust.

La norma in esame pone come secondo requisito, ai fini del legittimo godimento della qualifica in parola, che l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente siano redatti nella forma dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata o registrata.

A tal proposito si evidenzia che, sebbene l'art. 3 della Convenzione de L'Aja non richieda una particolare forma se non che i "trust siano comprovati per iscritto", la prassi ormai consolidata, invece, è quella di ricorrere all'atto notarile.

L'atto istitutivo, redatto nelle suddette forme, deve contenere espressamente le clausole di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In particolare, il requisito che prioritariamente deve contraddistinguere la Onlus è il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 citato. Tale requisito si realizza a condizione che l'ente operi in uno dei settori tassativamente indicati dal Legislatore e che, per quelli a solidarismo c.d. condizionato, rivolga la propria attività a beneficio di soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 della stessa norma.

In considerazione di quanto sopra si rileva che, con riferimento alla distinzione introdotta dal legislatore tra trust opaco e trust trasparente, sebbene in via generale si possa affermare che la struttura del trust opaco o di scopo appaia maggiormente conforme ai requisiti dettati dal legislatore per il legittimo godimento della qualifica di Onlus, ciò non esclude, tuttavia, che anche un trust con beneficiari individuati possa risultare in possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 460/97.

A titolo esemplificativo si osserva che l'attività di un trust con beneficiari individuati³ che eroga fondi a favore di un'altra Onlus ovvero a enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente nei settori di attività Onlus, potrebbe essere inquadrabile, ai sensi del comma 2 *bis*, art. 10 del D.Lgs. 460/97, nel settore della beneficenza, di cui al punto 3, comma 1, del richiamato decreto. Viceversa, si esprimono delle perplessità sulla possibilità che acquisisca la qualifica di Onlus un trust con finalità assistenziali a favore di un soggetto svantaggiato persona fisica, sebbene si tratti di un trust inquadrabile tra quelli opachi⁴.

³Qualora si prevista la possibilità per il *trustee*, in caso di estinzione del soggetto beneficiario, di individuarne un altro, quest'ultimo dovrà avere le medesime caratteristiche del primo.

⁴ Cfr risoluzione n. 278/E del 4 ottobre 2007.



In considerazione di quanto sopra, quindi, non potendo in tale sede esaminare le molteplici casistiche di trust si osserva che, rilevata in via generale la compatibilità dell'istituto in esame con il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui all'art. 10, comma 1, lett. *b)* del D.Lgs. 460/97, non si può che rinviare all'analisi delle singole fattispecie per l'effettivo accertamento della sussistenza di tale requisito.

Al riguardo preme evidenziare che ai fini del rispetto di quanto prescritto dalla lett. *b)* in esame, il trust deve, inoltre, contenere espressamente la clausola di irrevocabilità, ciò al fine di garantire l'effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale⁵ e non deve annoverare fra i beneficiari il disponente stesso.

Proseguendo l'analisi degli ulteriori requisiti individuati dall'art. 10 ai fini del legittimo godimento della qualifica di Onlus si osserva che non sembrano sussistere ostacoli all'inserimento nell'atto istitutivo del trust di quanto prescritto dalle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *i)* della norma richiamata.

In particolare, il divieto di distribuire gli utili sarà contenuto in una clausola diretta al *trustee* come l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per lo svolgimento dell'attività istituzionale e/o connesse nonché l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Dovrà, inoltre, essere previsto espressamente che in caso di perdita della qualifica di Onlus, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'Agenzia per il terzo settore. La denominazione del trust dovrà, infine, contenere l'acronimo Onlus.

Con riferimento, invece, alla previsione di cui alla lettera *h)*, comma 1, art. 10, si a parere di questa Agenzia, si tratta di un requisito non applicabile all'istituto del trust.

Al riguardo si osserva che la presenza di un ordinamento democratico è un requisito necessario negli enti a carattere associativo nei quali prevale l'elemento personale su quello patrimoniale. Per tale ragione il legislatore ha esplicitamente escluso nell'art. 10, comma 7, del D.Lgs. 460/97 l'applicabilità alle fondazioni della disposizione di cui alla lett. *h)* richiamata. Tale esclusione si ritiene sia riferibile anche al trust che, sotto il profilo in esame,

⁵ E opportuno esplicitare l'irrevocabilità del trust in quanto in alcuni ordinamenti vige il principio della revocabilità presunta.



è assimilabile alle fondazioni in quanto in esso il patrimonio risulta vincolato ad un determinato fine di destinazione e segregato rispetto al patrimonio personale del *trustee*.

Da ultimo preme evidenziare che, in assenza di una normativa italiana di riferimento che disciplini l'istituto del trust, si dovrà prestare particolare attenzione al fatto che la legge straniera individuata dal disponente non sia contraria alle clausole sopra esaminate ai fini della qualifica Onlus. In particolare, la legge richiamata non dovrà essere di ostacolo al perseguimento delle finalità di solidarietà sociale ed alla devoluzione dei beni secondo quanto prescritto dall'art. 10 del D.lgs. 460/97.

In conclusione, a parere di questa Agenzia, il trust che rispetta i requisiti prescritti dall'art. 10 del D.lgs. 460/97 potrà legittimamente assumere al qualifica di Onlus.